

§. 108. Così del pari quando un creditore non si presta a far iscrivere il suo diritto d'ipoteca, è autorizzato a domandare l'iscrizione a suo nome il fidejussore.

L'interesse comune del fidejussore e del creditore giustifica anche questo §.

§. 109. Con una stessa istanza possono essere provocate anche più di una iscrizione, purchè riguardino lo stesso o gli stessi enti immobiliari, o gli stessi diritti iscritti sui medesimi.

La facilitazione contenuta in questo §. si riscontra anche nel §. 123 del regolamento per l'Ungheria, nè la si doveva trasandare tosto che nulla nuoce, ed anzi contribuisce vie maggiormente all'evidenza del pubblico libro, quando in un solo atto si comprendono, se non tutti, almeno il maggior numero dei rapporti e delle condizioni giuridiche relative ad un immobile.

§. 110.

Le istanze d'iscrizione possono essere prodotte tanto in iscritto quanto a processo verbale; e devono contenere:

1. Il nome, cognome e paternità, la condizione ed il domicilio dell'istante, e di quelle persone che sono da notiziarsi dell'evasione.
2. l'indicazione della data, e della qualità giuridica del titolo, ossia documento.
3. l'indicazione dell'ente immobiliare sul quale si domanda l'iscrizione, e ciò possibilmente mediante la sua denominazione, estensione e confini, ed assolutamente mediante il suo numero topografico.
4. L'esatta indicazione del diritto che si vuol acquistare, limitare o cancellare.